

**COMUNE
DI
SAN LORENZO ISONTINO**

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 44/358 dd. 5/11/1955

Modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 30.11.2012

CAPO I

Articolo 1

Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dalle Leggi e dai regolamenti dello Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni, e per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e reintegrazione del pubblico e privato interesse.

CAPO II

Del suolo pubblico

Articolo 2

Per suolo pubblico s'intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Articolo 3

Nessuno può eseguire lavori di scavo, né costruzioni che interessino le strade pubbliche, né occupare sia temporaneamente sia stabilmente il suolo pubblico senza autorizzazione del Comune. E' fatta eccezione per le operazioni normali di carico e scarico. In tale caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche più del tempo strettamente necessario, e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero passaggio.

Articolo 4

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate dalle cause contemplate dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

Articolo 5

Sulle vie e sulle piazze è proibito di giocare con la palla, alle bocce, e giochi consimili che possono arrecare incomodi pericoli ai passanti.

Articolo 6

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Comune su richiesta scritta da presentarsi dall'interessato, in carta resa legale dal bollo, redatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

Articolo 7

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) Limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescrittagli, salvo della decadenza dalla facoltà concessagli;
- b) Compire le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
- c) Apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare la notte;
- d) Ridurre in pristino stato il terreno occupato, al termine della concessione.

Articolo 8

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, su richiesta giustificata il Comune potrà concedere una proroga di tempo.

Articolo 9

Il Comune ha la facoltà di far costruire contro i muri delle proprietà private le opere d'illuminazione pubblica in caso di necessità.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici spettano al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitati a sua colpa, oppure da terzi.

Articolo 10

Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, ristorazione, fiere, mercatini, collocamento di tavoli da caffè e di piante in vasi o finte a uso di decorazione, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

CAPO III

Nettezza urbana e dell'abitato

Articolo 11

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune, ed è fatto dal personale appositamente addetto. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato.

Articolo 12

Nell'abitato ogni proprietario o residente di case, ville, ecc. deve provvedere immediatamente allo sgombero della neve, e del ghiaccio per tutta la superficie prospiciente alla sua proprietà e per una profondità di almeno metri 1,50.

Articolo 13

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione, in modo di evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana o deterioramenti di materiali che possono anche soltanto lordare il suolo pubblico.

Articolo 14

E' vietato accumulare, abbandonare, spandere o gettare rifiuti nelle vie, piazze, spazi e aree pubbliche, fossi ecc.

CAPO IV

Della sicurezza e del decoro

Articolo 15

Ogni edificio pubblico e privato con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli, danni e incomodi al pubblico transito.

Articolo 16

Qualora un edificio, o parte di esso o delle sue attinenze, minacci rovina, il Sindaco per mezzo dell'ufficio tecnico municipale, impartirà al proprietario le disposizioni perché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Non curando il proprietario, la loro esecuzione nel termine prescrittogli, il Sindaco provvederà d'ufficio, con ordinanza da emettersi ai sensi delle leggi vigenti.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di sanzioni amministrative.

Articolo 17

Sulla pubblica via i vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli e altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati. L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o di uso pubblico.

Articolo 18

E' vietato stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passaggi e nei giardini pubblici.

Articolo 19

E' vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e le loro attinenze, e i manufatti di ogni specie.

E' vietato scuotere, sbattere o spolverare, sulla pubblica via o dalle finestre, abiti, tappeti, panni, ecc.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, ecc. deve essere eseguita in conformità delle prescrizioni di legge vigenti.

Articolo 20

Nei pubblici viali e nei giardini è vietato di strappare i fiori, di arrampicarsi sulle piante e di bivaccare.

Articolo 21

E' proibito di mendicare in luogo pubblico.

CAPO V

Della pubblica quiete

Articolo 22

Dopo le ore 22 è vietato per le pubbliche vie di cantare, suonare e fare schiamazzi.

I contravventori incorreranno nelle penalità previste dalle leggi inerenti all'inquinamento acustico.

Articolo 23

Il suono delle campane è vietato dalle ore 20.35 alle ore 6 dal 1° gennaio al 31 dicembre.

E' permesso derogare alle disposizioni suddette:

- a) per riti religiosi, in dipendenza di consuetudine lungamente praticata (Natale, Capodanno, Pasqua, Festa del Patrono, eventi liturgici particolari);
- b) per straordinarie ricorrenze e avvenimenti ecclesiastici;
- c) per l'apprendimento dell'arte dello scampanare previa autorizzazione del Sindaco in conformità alla normativa vigente.

Articolo 24

E' in facoltà al Sindaco di vietare l'uso dei petardi, mortaretti e altre sostanze detonanti sul territorio comunale, in particolare a Capodanno.

Articolo 25

La lavorazione delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore 6 né protrarsi oltre le ore 22 dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 26

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000.